

## Niente sbadigli e scuse: la privacy by design sembra fatta apposta per le start up

06 Febbraio 2018

Antonio Zama, Marco Dettori, Iusgate

Parlare di privacy ad uno start-upper è un'esperienza unica: lui pensa principalmente a come promuovere e possibilmente finanziare la sua idea (che forse non è ancora un progetto) e tu lo annoi con questioni marginali, quando non del tutto inutili. Se manifesta la sua insofferenza sbadigliandoti in faccia o cercando rifugio nello smart phone non ti puoi certo meravigliare.

Eppure ci sono almeno **due buone ragioni** perché l'argomento privacy interessi lo start-upper addirittura nella fase embrionale, quando cioè la start-up non è neanche nata o è nata da pochissimo e sta affrontando la fase di definizione del servizio/prodotto che intende offrire sul mercato.

La **prima**: uno degli errori (o meglio delle lacune) che constatiamo è costituito dalla **omissione di voci di contenuto giuridico nel business plan e, in particolare**, volendo rimanere nel tema, della valutazione degli oneri e delle spese in materia di privacy. Beninteso, non è solo una questione economica, ma di tempo, in grado di incidere almeno in via ridotta sulla *timeline* e, in particolare, sul *time to market*.

Insomma meglio organizzarsi subito. Infatti, che si tratti di un'*app*, di un software, di un e-commerce, di una soluzione biomedicale, di un algoritmo, in ogni caso – sul piano economico e dei tempi – conviene considerare, già nella fase di elaborazione e sviluppo, gli adempimenti e le misure previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali, vale a dire, oggi, il regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e, ancora, il decreto legislativo n.196/2003 (“Codice Privacy”).

Tali adempimenti e misure non consistono solo nell'informativa, agevolmente scaricabile on line gratuitamente o a prezzi ridottissimi, ma in qualcosa di più profondo e penetrante, che richiede una sensibile presa di coscienza del fatto che la disciplina privacy, non solo esiste, ma ha (e avrà) sempre più peso nelle strutture e organizzazioni aziendali.

La **seconda**: proprio perché il GDPR fornisce strumenti (**principi**) che il titolare deve applicare concretamente, sarà indispensabile e opportuno, sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, affiancare l'analisi, lo sviluppo e la sperimentazione del prodotto/servizio con l'esame del trattamento dei dati contemplati dal progetto, delle finalità del trattamento, dei relativi rischi e il conseguente studio e adozione di misure per eliminarli o ridurli. Tutti concetti, per la verità, non molto distanti dall'ordinaria valutazione economica di un progetto.

Gli strumenti a disposizione sono i principi di *privacy by design* (protezione dei dati fin dalla progettazione) e *privacy by default* (protezione dei dati per impostazione predefinita, introdotti dall'articolo 25 del GDPR), che, appunto, incidono (o almeno dovrebbero) sulle scelte strategiche che lo start-upper effettua in fase di stesura del *business plan* e della determinazione di *business model*.

Per cercare di semplificare una materia complessa come la privacy, lo start-upper potrebbe domandarsi:  
*per quali fini trattare dati personali?*

*il trattamento di tali dati è davvero necessario per il perseguimento dei fini?*

*Già in questa fase, con ogni probabilità, emergerà che è prevista la raccolta di dati superflui.*

*Ancora:*

*quali sono le modalità e i dispositivi con cui tratterò i dati?*

*quali eventi possono verificarsi sul trattamento dei dati e quali conseguenti rischi?*

*quali misure ho previsto per evitare o perlomeno ridurre i rischi?*

*Aggiungeremmo una ulteriore domanda raramente considerata:*

*come penso di “vendere” sul piano marketing le soluzioni adottate sul piano privacy?*

*Siamo convinti che l'applicazione pratica dei suddetti principi si attagli perfettamente alla natura e alla vocazione delle start up. Si tratta solo di non sbadigliare quando si parla di privacy.*

È possibile approfondire il tema sulla privacy nella sezione [Guida Regolamento UE Privacy](#) di Filodiritto.

**TAG:** *business plan, Codice Privacy, GDPR, privacy, privacy by default, privacy by design, Regolamento privacy, Regolamento UE, Startup, Diritto commerciale, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto societario, New technology*

---

### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*